

NEWSLETTER N. 10 - EPIDEMIA COVID-19

LAVORO – AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D.L. “CURA ITALIA” PER LAVORATORI AUTONOMI

Gentile Cliente,
facendo seguito alle nostre Newsletters relative alle previsioni del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, con la presente siamo a segnalare le modalità operative illustrate dall’Inps in merito alla richiesta dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo, al congedo straordinario ed al c.d. voucher baby-sitter a favore dei lavoratori autonomi.

Sommario

1. I SOGGETTI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI 600 EURO	2
1.1. CARATTERISTICHE DELLA INDENNITA’	3
1.2. MODALITA DI RICHIESTA INDENNITA’	3
2. CONGEDO STRAORDINARIO	4
2.1. MODALITA DI RICHIESTA DEL CONGEDO STRAORDINARIO	4
3. VOUCHER BABY SITTER	5
4. RICHIESTA CHIARIMENTI PER GESTIONE DEL PIN	5

1. I SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INDENNITA' DI 600 EURO

Relativamente al mese di marzo 2020, il Decreto Cura Italia riconosce un'indennità pari a 600,00 euro a determinate categorie di soggetti (v. tabella sottostante) che, in base al loro inquadramento previdenziale, non possono accedere a specifici istituti di tutela (come gli ammortizzatori sociali). La misura di sostegno è prevista per le seguenti **categorie di soggetti**:

Categoria	Requisiti
Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.2.2020	1) iscritti alla Gestione Separata INPS 2) non titolari di pensione 3) non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23.2.2020	1) iscritti alla Gestione Separata INPS 2) non titolari di pensione 3) Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie L'indennità spetta in particolare ai titolari di ditte individuali, ai soci di società di persone e ai collaboratori di imprese familiari. La stessa spetta agli agenti e rappresentanti di commercio anche se iscritti all'ENASARCO.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)	1) non titolari di pensione 2) non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata INPS Rientrano in questa casistica anche i soci di società di capitali e di persone che sono iscritte alle gestione AGO
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali	1) hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 ed il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) 2) non titolari di pensione 3) non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020
operai agricoli a tempo determinato	1) non titolari di pensione 2) che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo

Categoria	Requisiti
lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS	1) con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, 2) non titolari di pensione 3) non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020
titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche	1) Rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23.2.2020

L'indennità è erogata dall'INPS, **entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti**, previa domanda (per i collaboratori di ASD e SSD, l'indennità è erogata da Sport e Salute spa, cui dovranno essere trasmesse le domande per il beneficio).

1.1. CARATTERISTICHE DELLA INDENNITA'

L'indennità ha le seguenti caratteristiche:

- non concorre alla formazione del reddito del percipiente (reddito esentasse)
- viene riconosciuta per il mese di marzo
- non è cumulabile con il reddito di cittadinanza.

1.2. MODALITA DI RICHIESTA INDENNITA'

L'Inps ha chiarito che la domanda per l'accesso ai predetti benefici:

- 1) dovrà essere presentata in **via telematica** utilizzando i canali disponibili sul proprio sito internet;
- 2) sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, quindi vi invitiamo a consultare il sito Inps a partire dal **1 aprile 2020**.

Per presentare telematicamente le domande sarà necessario accedere ai servizi on line dell'Inps (www.inps.it) **tramite le seguenti credenziali:**

- 1** PIN dispositivo rilasciato dall'Inps
- 2** SPID di livello 2 o superiore
- 3** Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- 4** Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Se il contribuente non è in possesso delle credenziali riportate nella tabella sovrastante l'Inps ha comunicato che il PIN potrà essere richiesto tramite i seguenti canali:

- 1) sito internet www.inps.it , utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
- 2) Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute **via SMS o e-mail le prime otto cifre del PIN**, il contribuente le può **immediatamente** utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda on line per la richiesta delle indennità previste dal Decreto Cura Italia. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

L'Inps ha inoltre introdotto la possibilità di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza, procedura gestita dal Contact Center che consente tramite un processo da remoto di ricevere un nuovo PIN **con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori caratteri del PIN** che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Con successivo messaggio l'INPS fornirà maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio.

Si specifica che, ad oggi, l'indennità per i lavoratori autonomi ed i piccoli imprenditori dovrà essere richiesta **autonomamente** all'INPS utilizzando le diverse modalità di cui alla presente circolare, in quanto gli intermediari non sono stati ancora autorizzati.

2. CONGEDO STRAORDINARIO

Il Decreto Cura Italia prevede la possibilità di un congedo straordinario, a causa dell'interruzione dei servizi educativi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni per i:

- 1) genitori (anche in caso di adozione e affido preadottivo) di figli età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- 2) genitori (anche in caso di adozione e affido preadottivo) oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Non è possibile richiedere il congedo se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o precettore di strumenti di sostegno al reddito. A seconda della categoria di appartenenza la misura agevolativa risulta come segue:

Categoria	Misura dell'agevolazione
Collaboratori cococo iscritti alla gestione separata	pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuata secondo le modalità di determinazione dell'indennità di maternità
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata	pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuata secondo le modalità di determinazione dell'indennità di maternità
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale obbligatoria (ago): artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni	pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

2.1. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONGEDO STRAORDINARIO

Il congedo straordinario viene richiesto telematicamente con la funzione "congedo parentale" tramite i:

- **Servizi WEB** – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line)
- **Contact Center integrato** – n. 803164 da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile
- **Patronati**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Le domande possono essere presentate a partire dalla fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

Si accede al portale istituzionale tramite le credenziali di accesso così come previste per l'indennità di cui ai paragrafi precedenti ed utilizzando le sole prime otto cifre del Pin ricevuto tramite Sms/ email/Contact Center.

3. VOUCHER BABY SITTER

In alternativa al congedo straordinario è previsto il c.d. "Voucher Baby Sitter" pari a 600 euro (1.000 per determinate categorie di lavoratori del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico), da utilizzare per prestazioni svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Per poter fruire di questa agevolazione, il richiedente e il prestatore devono **previamente** accedere e registrarsi alla piattaforma "Libretto di Famiglia" (sezione dedicata alle prestazioni occasionali> Libretto Famiglia Link), direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali, oppure attraverso i servizi Contact Center INPS (in tale ipotesi è comunque necessario il possesso delle credenziali personali) o tramite patronati (L. 152/2001) o i consulenti del lavoro.

Bisogna prestare attenzione al fatto che con specifico riferimento al Voucher baby sitting è necessario il possesso **dell'intero PIN** (quindi anche della seconda parte) per registrarsi sulla piattaforma "Libretto di Famiglia", mentre per la richiesta telematica del Bonus sono sufficienti le sole prime otto Cifre ricevute via Sms-Email o tramite Contact Center.

Come evidenziato dall'INPS tale appropriazione dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, in quanto la mancata appropriazione entro tale termine verrà considerata rinuncia tacita al beneficio stesso.

4. RICHIESTA CHIARIMENTI PER GESTIONE DEL PIN

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare riferimento alla guida accessibile dalla home page del portale www.inps.it , seguendo il seguente percorso:

- 1) link "Assistenza" (in alto a sinistra)
- 2) link "Ottenere e gestire il PIN" (menù di sinistra)

* * *

Con i nostri migliori saluti

AGFM